

**STATUTO
FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CAVALIERI DEL LAVORO – GRUPPO LOMBARDO**

**TITOLO 1
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI**

Art.1

È costituito il Gruppo Lombardo (Regione Lombardia) dei Cavalieri del Lavoro.
Il Gruppo fa parte della “Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro”, Ente Morale riconosciuto con Decreto 26 febbraio 1925 n. 263.
Il Gruppo Lombardo dei Cavalieri del Lavoro resterà vigente sino al suo scioglimento.

Art. 2

La sede del Gruppo è in Milano.

Art. 3

Il Gruppo si propone, nell’ambito degli scopi istituzionali della Federazione Nazionale e senza alcun scopo di lucro:

- a) tenere alto – insieme con il prestigio dell’Ordine, della Federazione e del Gruppo – il valore del lavoro, affermandone i significati sociali, spirituali e culturali;
- b) partecipare allo studio e alla risoluzione dei problemi interessanti lo sviluppo economico e sociale, diffondendo specialmente fra i giovani i valori umani e morali del mondo del lavoro ponendoli a contatto con il mondo dell’operosità;
- c) contribuire alla formazione culturale dei giovani, alla loro educazione, ai valori promossi dal Gruppo ed introduzione degli stessi al mondo del lavoro, anche con provvidenze a favore degli studenti disagiati;
- d) favorire i rapporti di solidale amicizia fra tutti gli Associati, anche con iniziative atte a sviluppare le relazioni fra i Gruppi Regionali; stimolare specifiche manifestazioni associative volte anche alla illustrazione di qualificate realizzazioni imprenditoriali;
- e) curare l’Archivio Storico dei Cavalieri del Lavoro del Gruppo al fine di illustrare le opere da essi compiute in ogni campo di attività. Contribuire alla formazione dell’Archivio Storico dei Cavalieri del Lavoro, tenuto presso la Federazione Nazionale;
- f) aiutare con mezzi finanziari i Cavalieri del Lavoro e le famiglie di essi che venissero a trovarsi in condizioni disagiate;
- g) contribuire alla formazione dei giovani, con preferenza per i figli dei lavoratori caduti sul lavoro o deceduti per cause di servizio, o divenuti inabili in seguito ad infortunio sul lavoro.

La realizzazione degli scopi del Gruppo sarà attuata dal Consiglio Direttivo secondo le direttive dell’Assemblea degli Associati.

Art.4

Il Gruppo coordina la propria attività con la Federazione, essendo l'organo di collegamento tra la Federazione stessa ed i propri Associati.

TITOLO II ASSOCIATI

Art. 5

Possono far parte del Gruppo gli insigniti dell'Ordine dei Cavalieri del Lavoro che hanno in Lombardia la residenza o il domicilio, ovvero interessi economici o culturali significativi.

Per poter far parte del Gruppo, i Cavalieri del Lavoro devono essere iscritti alla Federazione Nazionale, come stabilito dall'Art. 7 dello Statuto della Federazione.

È esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità di partecipazione dell'Associato alla vita associativa.

TITOLO III PATRIMONIO, CONTRIBUTI

Art. 6

Il Patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni di proprietà e di quelli che verranno successivamente acquisiti a titolo oneroso o gratuito.

Art. 7

Gli Associati sono tenuti al versamento di una quota annua, determinata dal Consiglio Direttivo, indipendentemente dal contributo spettante alla Federazione Nazionale a termini dello Statuto della stessa.

La quota annuale dovrà essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1^a gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 31 maggio successivo lo approva unitamente al rendiconto patrimoniale economico per l'esercizio trascorso, il tutto da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO IV
ORGANI DEL GRUPPO
Art. 9

Organi del Gruppo sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere

TITOLO V
ASSEMBLEA GENERALE
Art. 10

L'Assemblea Ordinaria degli Associati è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo, nonché per deliberare in merito alle attività svolte e da svolgere del Gruppo.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 15 Associati, ovvero nei casi previsti dall'Art. 29.

Se il Consiglio Direttivo non convoca l'Assemblea, entro 15 giorni dalla richiesta degli Associati, gli stessi potranno procedere a convocare direttamente l'Assemblea con accesso allo schedario degli indirizzi degli Associati ed esonerò di responsabilità ex Legge 31.12.1996 n. 675.

Art. 11

La convocazione dell'Assemblea verrà effettuata con ogni mezzo che dia la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ogni Associato presso il domicilio risultante dall'Archivio del Gruppo, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione e dovrà essere firmata dal Presidente o da chi ne fa le veci.

L'avviso di convocazione può prevedere che, in caso di mancato raggiungimento del numero legale per la costituzione dell'Assemblea, sia tenuta una seconda riunione avente il medesimo Ordine del Giorno.

La seconda riunione dovrà essere tenuta non prima delle ventiquattro ore dalla precedente e non oltre il quinto giorno fissato per la prima riunione.

Nell'avviso sono indicati gli argomenti dell'Ordine del Giorno, deliberati dal Consiglio Direttivo, e quando la convocazione avviene per l'approvazione di un rendiconto, l'estratto di questo sarà unito all'avviso.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire per telegramma spedito almeno tre giorni prima della riunione.

Art. 12

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee tutti gli Associati, ma potranno partecipare alle discussioni ed esprimere il loro voto, direttamente o tramite rappresentante, solo gli Associati in regola con i versamenti di cui all'Art. 7. Essi possono anche farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta, che resterà allegata agli atti della delibera assembleare.

Ogni Associato non potrà rappresentare più di tre Associati oltre sé stesso.

Le deleghe rilasciate per la prima convocazione si intendono conferite anche per la seconda, salvo espressa limitazione.

Art. 13

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e qualora riguardino persone fisiche, le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto.

Nelle deliberazioni di approvazione di un rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Art. 14

L'Assemblea si tiene nella sede stabilita dal Consiglio Direttivo da indicarsi nell'avviso di convocazione, insieme a giorno e ora della convocazione.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano per nomina dell'Ordine; mancando le persone suddette l'Assemblea stessa nomina il proprio Presidente, scegliendolo preferibilmente fra gli altri Consiglieri se sono presenti.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario del Gruppo. In sua assenza da persona designata dal Presidente.

Art. 16

L'Assemblea, preso atto delle proposte della Commissione di Designazione la cui elezione è prevista all'Art. 27, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo del Gruppo, composto da dodici Cavalieri del Lavoro.

Nella prima seduta del Consiglio Direttivo eletto, che deve essere convocata dal Presidente alla fine dell'Assemblea e comunque non oltre 10 giorni dalla data della stessa, il Presidente propone al Consiglio Direttivo la nomina di due Vice Presidenti e del Tesoriere, scelti fra i Consiglieri eletti.

L'Assemblea approva le direttive per l'attività del Gruppo, nonché assume ogni delibera per la vita del Gruppo stesso.

TITOLO VI
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17

Il Consiglio Direttivo è composto: dal Presidente, da due Vice Presidenti, dal Tesoriere e da nove Consiglieri. È invitato permanente il Past President.

In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri, purché il loro numero non ecceda la maggioranza dei Consiglieri eletti, e/o accertata la loro impossibilità permanente di partecipare alle riunioni di Consiglio ed alle relative delibere, il Consiglio Direttivo procede alla cooptazione di altrettanti Consiglieri fra gli Associati.

La loro nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea valida.

In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri eletti, decade l'intero Consiglio.

Il Presidente o un Vice Presidente o, in loro mancanza, il Consigliere più anziano per nomina dell'Ordine, deve immediatamente convocare l'Assemblea degli Associati per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e delle cariche sociali.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera su ogni questione non riservata all'Assemblea, purché nei limiti delle disponibilità finanziarie del Gruppo e tenuto conto del bilancio di previsione approvato dal Consiglio Direttivo del Gruppo stesso.

Il Consiglio può delegare, nell'ambito delle proprie competenze, ad uno o più Consiglieri alcune specifiche iniziative o compiti.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare a maggioranza semplice, il Decano del Gruppo, scegliendolo tra coloro che hanno la maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla organizzazione e realizzazione delle iniziative connesse al raggiungimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario che può essere scelto anche tra persone non facenti parte dell'Ordine dei Cavalieri del Lavoro.

Il Segretario è anche responsabile dell'organizzazione e delle gestione operativa degli uffici e del personale del Gruppo che dirige sotto il controllo del Presidente.

Art. 19

Il membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un periodo di tre anni, e alla scadenza possono essere rieletti solamente una volta per un uguale periodo consecutivo. La carica di membro del Consiglio è a titolo gratuito.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno ovvero a richiesta di un terzo dei Consiglieri, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per l'esame del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, e per l'approvazione del preventivo dell'anno in corso.

Art. 21

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta. Anche in via telematica, inviata a ciascun Consigliere, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Nell'avviso sono indicati il luogo della riunione e l'Ordine del Giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire per telegramma spedito almeno tre giorni prima della riunione.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei Suoi membri. In una eventuale seconda convocazione, che può essere tenuta anche nello stesso giorno, ma a distanza non inferiore a due ore da quella fissata per la prima convocazione, è sufficiente l'intervento di almeno un terzo dei membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei partecipanti, e in caso di parità prevale il voto di chi presiede; qualora riguardino persone fisiche le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto.

Sono valide le riunioni tenute in teleconferenza od in altra modalità consentita, con uso di nuove o future tecnologie, purché tutti i Consiglieri siano stati convocati ed abbiano la materiale possibilità di intervento.

Verrà redatto un verbale della riunione del Consiglio Direttivo, nel quale si darà atto della trasmissione dell'avviso di convocazione e dei Consiglieri assenti.

Art. 23

I Consiglieri che non possono partecipare alle riunioni del Consiglio dovranno dare comunicazione della propria assenza.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Gruppo o, in sua assenza, dal Vice presidente più anziano di nomina dell'Ordine; mancando le persone suddette, il Consiglio nomina di volta in volta il Presidente per quella seduta.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario del Gruppo.

TITOLO VII PRESIDENTE POTERI DI FIRMA E RAPPRESENTANZA

Art. 25

Il Presidente è eletto dall'Assemblea per un periodo di tre anni e alla scadenza può essere rieletto solamente una volta per un uguale periodo consecutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo, convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni, anche di rappresentanza del Gruppo, sono assunte dal Vice Presidente più anziano per nomina dell'Ordine.

TITOLO VIII TESORIERE

Art. 26

Il Tesoriere provvede al controllo di merito della gestione economica del Gruppo in conformità con le delibere del Consiglio Direttivo.

In particolare il Tesoriere:

- autorizza le spese approvate dal Consiglio Direttivo;
- autorizza, su mandato del Presidente, anche in mancanza di previa approvazione del Consiglio Direttivo, le spese necessarie ed urgenti;
- sovrintende alla gestione di operazioni finanziarie e patrimoniali;
- predispose, con la collaborazione del Segretario e in accordo con il Presidente, i bilanci annuali consuntivo e preventivo.

TITOLO IX COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

Art. 27

Ai fini della elezione del Presidente del Gruppo, il Consiglio Direttivo del Gruppo elegge, su proposta del Presidente in carica, una Commissione di Designazione.

La Commissione di Designazione, della quale non può far parte il Presidente in carica, è composta da tre membri scelti tra gli Associati, che abbiano maturato un'anzianità, per nomina dell'Ordine, non inferiore a tre anni.

La Commissione di Designazione viene nominata tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica.

In caso di impedimento o rinuncia degli aventi diritto, il Consiglio procede alla loro sostituzione con le medesime modalità di cui sopra.

Coloro che sono disponibili a candidarsi alla carica di Presidente possono presentare per iscritto alla Commissione di Designazione la propria candidatura, entro trenta giorni dall'insediamento della Commissione stessa. La Commissione nel ricevere tali candidature, ne informerà tempestivamente il Presidente del Gruppo.

La Commissione di designazione effettuerà, in via riservata, la più ampia consultazione degli Associati, informandoli delle eventuali candidature pervenute.

Ciascuno degli Associati ha diritto di esprimere la propria preferenza.

La Commissione di Designazione sottoporrà all'Assemblea una o più indicazioni, sulle quali la stessa effettuerà la sua scelta a scrutinio segreto.

**TITOLO X
COLLEGIO DEI PROBIVIRI E CODICE ETICO**

Art. 28

Tutta la materia che riguarda il Collegio dei Probiviri e il Codice Etico dei Cavalieri del Lavoro è regolata dallo Statuto della Federazione (art. 35) e dal Codice Etico da questa adottato, approvato dall'Assemblea dei Soci della Federazione del 30 ottobre 2008 ed allegato al presente Statuto.

In particolare, il Collegio dei Probiviri della Federazione, a tutela della Conservazione del prestigio morale dell'Ordine e della Federazione, si esprime per la osservanza da parte dei Cavalieri del Lavoro, dei requisiti previsti dalla Legge 15.05.1986 n. 1943 art. 3 commi A, C, D.

Esamina le situazioni e i comportamenti di Associati in contrasto con il prestigio, con gli scopi e con l'attività della Federazione prospettate dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo del Gruppo e/o dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo della Federazione, ai quali esprime il proprio motivato parere consultivo, facendo riferimento, nella motivazione, al Codice Etico del quale il Collegio si è dotato.

La condotta dell'Associato difforme o in contrasto con i requisiti di cui sopra, nonché lo spirito e gli indirizzi del Gruppo e della Federazione, comporterà, dietro proposta del Presidente del Gruppo, sentito il parere del Consiglio Direttivo del Gruppo, il deferimento dell'iscritto al Collegio dei Probiviri della Federazione.

In caso di evidenziazione di situazioni di incompatibilità, di ipotesi lesive del prestigio dell'Ordine della Federazione, il Collegio dei Probiviri, previa richiesta di memoria difensiva all'Associato ed a seguito di riservata di istruttoria, comunica al Consiglio Direttivo della Federazione, le risultanze delle proprie indagini e propone le eventuali sanzioni da applicare al caso esaminato.

Avverso la decisione sanzionatoria assunta dal Consiglio Direttivo della Federazione, l'Associato può ricorrere, in seconda istanza, alla sezione congiunta dei Consigli Direttivi della Federazione e del Gruppo; quest'ultima decide sulla vertenza ed applica le eventuali sanzioni.

**TITOLO XI
MODIFICHE DELLO STATUTO**

Art. 29

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea costituita almeno dai due terzi degli Associati, presenti o rappresentati, e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

**TITOLO XII
CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO**

Art. 30

La qualità di Associato al Gruppo permane con la durata della vita del Cavaliere del Lavoro. Il Cavaliere del Lavoro può decadere dalla qualità di Associato per dimissioni o per revoca della nomina.

Il Cavaliere del Lavoro potrà dimettersi dal Gruppo, comunicando tale sua volontà a mezzo di lettera raccomandata al Consiglio Direttivo.

La decadenza dalla qualità di Associato può essere inoltre deliberata, a maggioranza semplice, dal Consiglio Direttivo e comunicata all'Associato con raccomandata A/R per il mancato versamento della quota sociale per i due anni consecutivi precedenti l'esercizio in corso, previo richiamo formale dell'impegno di cui all'Art. 7.

La cessazione della qualità di Associato del Gruppo comporta la decadenza anche di Associato della Federazione Nazionale, a meno che il Cavaliere del Lavoro, a' sensi dell'art. 5 del presente Statuto, non si iscriva ad altro Gruppo Regionale.

La cessazione della qualità di Associato del Gruppo non comporta né per il Cavaliere del Lavoro né per i suoi eredi od aventi causa, diritto a rimborsi di quote o a distribuzione di fondi, riserve, o accantonamenti effettuati dal Gruppo a qualsiasi titolo.

TITOLO XIII SCIoglimento Art. 31

Secondo l'Art. 5 dello Statuto della Federazione Nazionale i Gruppi Regionali sono costituiti e sussistono con l'adesione di almeno quindici Associati.

Lo scioglimento del Gruppo, che deve essere approvato dalla Federazione, potrà essere motivato dal venir meno del numero minimo, di cui al precedente comma.

Tuttavia il Consiglio Direttivo della Federazione può consentire la sussistenza del Gruppo con minor numero di componenti.

In base all'Art. 7 dello Statuto della Federazione, qualora, per qualsiasi causa, un Gruppo Regionale si sciolga, i suoi Associati possono aggregarsi ad altro Gruppo.

Lo scioglimento volontario del Gruppo è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, esaurita la fase della liquidazione, verrà devoluto alla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, ovvero ai fini di pubblica utilità.

Approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del Gruppo Lombardo convocata il 22 giugno 2009. N. 61328 di repertorio e N. 15695 di raccolta.